

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1553 del 24/05/2016
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI - AREA POZZO PORTO CORSINI TERRA 12 BIS DIR UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA) LOC. PORTO CORSINI, VIALE ITALIA SNC - ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI ALL'ART. 245 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI, NONCHE' AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SS. L. N. 241/90 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE CON DIFFIDA AD ADEMPIERE AI SENSI DEL TITOLO V PARTE IV DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1594 del 24/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI - AREA POZZO PORTO CORSINI TERRA 12 BIS DIR (RICOMPRESO NELLA CONCESSIONE MINERARIA MINISTERIALE "PORTO CORSINI TERRA") UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA) LOC. PORTO CORSINI, VIALE ITALIA SNC - **ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI ALL'ART. 245 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI, NONCHÈ AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SS. L. N. 241/90 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE CON DIFFIDA AD ADEMPIERE AI SENSI DEL TITOLO V PARTE IV DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI**

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la nota prot. GP09-2015U0271-MI CT/mc del 03/09/15 (acquisita dalla Provincia di Ravenna ai PG n. 71941, 71944, 71945, 71947 e 71949 del 04/09/15) con cui la Società Padana Energia spa (CF 02342760390) - avente sede legale in comune di Milano (MI), viale E. Forlanini 17 - trasmetteva agli Enti competenti una comunicazione di potenziale superamento delle CSC a norma dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi in qualità di soggetto non responsabile per il Sito "Area Pozzo Porto Corsini Terra 12 Dir B" ubicato in comune di Ravenna (RA) loc. Porto Corsini, viale Italia s.n.c.;

### VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna (il cui schema è stato approvato da Arpae con D.D.G. n. 38/2016 e dalla Provincia di Ravenna con D.G.P. n. 22 del 17/02/2016) con efficacia che decorre con effetto dalla data di sottoscrizione della stessa (avvenuta in data 02/05/16).

In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla Convenzione, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, l'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e la collegata

emanazione della diffida ad adempiere ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi ai sensi dell'art. 244 comma 2);

#### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare il combinato disposto dagli artt. 245, comma 2, e 244, comma 2, recanti disposizioni in merito all'identificazione del soggetto responsabile e all'emissione di diffida con ordinanza motivata nei confronti dello stesso a provvedere ai sensi del Titolo V, Parte IV, del decreto stesso;
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che "*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*";
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 2016/4673, emerge quanto segue:

- con nota prot. GP09-2015U0271-MI CT/mc del 03/09/15 (acquisita dalla Provincia di Ravenna ai PG. nn. 71941, 71944, 71945, 71947 e 71949 del 04/09/15) la Società trasmetteva una comunicazione di potenziale superamento delle CSC a norma dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi in qualità di soggetto non responsabile;
- ai sensi dell'art. 245 comma 1 del suddetto decreto: "*1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.*";
- l'attivazione della Società in tal senso è infatti riconosciuta all'art. 245 comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 152/06 e smi, il quale dispone: "*2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La Provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il Comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità*";
- la Provincia di Ravenna (con nota PG n. 72640 del 08/09/15) comunicava l'avvio del procedimento previsto all'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e ai sensi degli artt. 7 e ss. L. n. 241/90 e smi volto all'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione;
- al contempo, con la medesima nota ns. PG n. 72640 del 08/09/15 la Provincia richiedeva al Comune di Ravenna, nonché al Servizio territoriale ARPA - Distretto di Ravenna ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL di Ravenna per quanto di competenza, di relazionare - entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta nota - in merito ad ogni documento/informazione disponibile relativo a:
  - ricostruzione storica delle gestioni avvicendatesi sull'area Pozzo Porto Corsini Terra 12 Bis Dir ubicata in comune di Ravenna (RA), viale Italia snc;
  - ogni tipo di attività/licenza/autorizzazione documentata e/o rilasciata sull'area medesima;
  - eventuali problematiche ambientali pregresse e/o recenti segnalate nell'area in oggetto;

ai fini dello svolgimento delle opportune indagini istruttorie di competenza volte all'identificazione del responsabile della potenziale contaminazione (secondo quanto disposto dall'art. 245 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi). Il termine ordinario di conclusione del procedimento per l'identificazione del

soggetto responsabile era fissato al 03/12/15, pari a 90 giorni (ex art. art. 2 comma 3 ultimo periodo della L n. 241/90 e smi) dalla data di ricezione della comunicazione di potenziale contaminazione ex art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

- con nota acquisita dalla Provincia di Ravenna al PG n. 77105 del 30/09/15 l'Amministrazione comunale di Ravenna trasmetteva le informazioni in proprio possesso e le relative valutazioni in merito. Dall'esame delle informazioni pervenute risulta che:
  - il Comune di Ravenna, oltre a fornire le informazioni di cui è in disponibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 245 comma 2, è autorità competente (ai sensi del combinato disposto dall'art. 244 comma 4 e dall'art. 250 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) ad attivare d'ufficio le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 qualora il soggetto responsabile della contaminazione non provveda direttamente agli adempimenti di cui al Titolo V ovvero non sia individuabile e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati. Nel caso di specie riveste anche il ruolo di proprietario dell'area in oggetto;
  - in data 15/06/1998 il Ministero con proprio atto decretava di attribuire alla Società ENI spa - a decorrere dal 1 gennaio 1997 - la concessione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Porto Corsini Terra" per una durata pari a 20 anni (fino al 1 gennaio 2017), concessione nella quale è ricompreso il Pozzo Porto Corsini Terra 12 Bis Dir. Successivamente, in data 09/02/2010, il Ministero con proprio atto decretava il trasferimento alla Società Padana Energia spa - a decorrere dal 1 gennaio 2010 - delle quote di titolarità di ENI spa di alcune concessioni minerarie, tra cui il 100% della concessione "Porto Corsini Terra";
  - per quanto specificamente agli atti del Comune, a seguito di comunicazione da parte di ENI spa (P.G. 70754/2010), con Determinazione Dirigenziale n. 139/DG del 17/08/2010 P.G. 89517/2010 si prendeva atto dell'avvenuto conferimento di ramo d'azienda della ENI spa nella Padana Energia spa e del subentro di quest'ultima (a decorrere dal 01/01/2010) nel contratto di affitto Repertorio n. 3456 del 26/03/2008, registrato a Ravenna il 04/04/2008 al n. 2734 mod. 3, avente scadenza 25/03/2011;
  - alla scadenza del suddetto atto, l'area veniva affittata alla Padana Energia spa per tre anni, dal 26/03/2011 al 25/03/2014, con contratto Repertorio n. 624 del 18/03/2011, registrato a Ravenna il 23/03/2011 al n. 1982 serie 3, e per altri tre anni, dal 26/03/2014 al 25/03/2017, con contratto Repertorio n. 1244 del 19/06/2014, registrato a Ravenna il 19/06/2014 al n. 2152 serie 3T;
  - come stabilito all'art. 6 del contratto, alla scadenza dello stesso *"l'affittuario dovrà realizzare interventi di bonifica, risanamento ambientale del terreno, incluso trattamento della falda e del sottosuolo, ove fosse necessario, sulla base delle vigenti normative ambientali, come sarà richiesto dai competenti enti in materia ambientale"*. E' quindi interesse del Comune che l'area di cui è proprietario - che tra l'altro risulta soggetta a vincoli e tutele di carattere ecologico/ambientale - sia oggetto di bonifica e ripristino ambientale, con ciò intendendosi quanto previsto dall'art. 240 comma 1 lettera q): *"gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentano di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici"*;
  - la asserzione di non responsabilità ex art. 245 da parte di Padana Energia spa appariva quantomeno prematura, considerato che tale Società subentrava ad ENI spa nell'ambito della concessione mineraria sopra identificata e ne proseguiva in toto l'esercizio dell'attività produttiva di estrazione di gas naturale (dal 2010 al 2014) e non erano stati resi noti interventi di modifica in merito alla conduzione dell'attività in argomento rispetto all'assetto precedente;
  - il Comune non risulta in possesso di informazioni, dati o relazioni tecniche attestanti lo stato qualitativo delle matrici ambientali al momento del passaggio di titolarità della concessione: risulta difficile, allo stato degli elementi in possesso, escludere aprioristicamente un coinvolgimento di Padana Energia spa quantomeno in termini di verosimile "contributo" anche da parte della stessa - seppure in parte qua, tenuto conto di una permanenza inferiore - al verificarsi del potenziale superamento delle CSC oggi riscontrato. Sicuramente problematico stabilire con esattezza le eventuali quote (delle Società coinvolte) di responsabilità nella causazione del risultato finale riscontrato;

- la Provincia di Ravenna approvava il Piano di Caratterizzazione presentato da Padana Energia spa con determina del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 3367 del 04/11/15, prendendo atto che la Società aveva espressamente ribadito la propria partecipazione al procedimento di bonifica relativo al Sito in qualità di soggetto non responsabile ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e che era già in ogni caso stato avviato il procedimento finalizzato all'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione;
- agli atti della Provincia non risultano segnalazioni recenti o pregresse in merito ad eventuali problematiche ambientali che possano aver interessato i luoghi oggetto dell'indagine. Da parte degli altri Enti competenti non sono pervenute indicazioni in merito;
- secondo le informazioni ricostruibili dagli atti e dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche) si evince che:
  - con L n. 136 del 1953 (avente ad oggetto "Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)") si stabiliva che ENI spa avesse l'esclusiva della ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone delimitate nella tabella A allegata con cartina alla Legge stessa;
  - l'art. 23 del D.Lgs. n. 625 del 25/11/96 disponeva la cessazione - a decorrere dal 1 gennaio 1997 - del suddetto regime di esclusiva;
  - l'art. 24 del D.Lgs. n. 625 del 25/11/96 prevedeva altresì che nelle zone sopraindicate l'ENI avesse diritto di ottenere l'attribuzione di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi a salvaguardia dei diritti maturati in regime di esclusiva;
  - in data 15/06/98 il Ministero con proprio atto decretava di attribuire alla Società ENI spa - a decorrere dal 1 gennaio 1997 - la concessione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Porto Corsini Terra" per una durata pari a 20 anni (fino al 1 gennaio 2017);
  - in data 09/02/10 il Ministero con proprio atto decretava il trasferimento alla Società Padana Energia spa - a decorrere dal 1 gennaio 2010 - delle quote di titolarità di ENI spa di alcune concessioni minerarie, tra cui il 100% della concessione "Porto Corsini Terra";
- con riferimento alla gestione del Sito, la Società Padana Energia precisava che:
  - la società Eni S.p.A. era il titolare originario della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Porto Corsini Terra" e gestore del Sito;
  - il 1° gennaio 2010, la titolarità della concessione di Eni S.p.A. veniva trasferita a Padana Energia, la quale, tuttavia, a tale data era ancora controllata al 100% da Eni S.p.A.;
  - il 18 ottobre 2010, la titolarità del 100% delle azioni rappresentative del capitale sociale di Padana Energia veniva ceduta da Eni S.p.A. e acquisita dal gruppo Gas Plus;

Dal subentro di Padana Energia nella titolarità della Concessione e, comunque, dall'acquisto delle azioni da parte di Gas Plus, Padana Energia comunicava di non aver eseguito alcuna attività con potenziale impatto ambientale sul Sito, limitandosi esclusivamente alla conduzione del Pozzo Porto Corsini Terra 12 DIR B fino al suddetto 25 luglio 2014;

- con note PGRA/2016/958-960-961-996 del 01/02/16 la Società Eni spa DICS - Distretto Centro Settentrionale (CF: 00484960588) trasmetteva agli Enti competenti la propria memoria informativa, dalla quale emergeva che:
  - la scoperta del giacimento è avvenuta nel 1968, che rinvenne gas nella formazione Porto Corsini;
  - il pozzo 12dirB è stato perforato nel 2002 ed è risultato mineralizzato a gas. Nel 2004-2006 sono stati effettuati interventi di chiusura "Wire Line" di livelli non più produttivi e sono stati aperti nuovi livelli attraverso operazioni di sparo del tipo "through tubing" che non prevedono l'utilizzo di fluidi di superficie.  
Nel 2007 la Società ha proceduto alla chiusura del livello Q e all'apertura dei livelli M-N-O, che nel 2008-2009 sono rimasti gli unici in produzione del campo; al momento del passaggio di titolarità della Concessione a Padana Energia nel 2010 il Pozzo era ancora in erogazione;

- la Società precisa che, a latere delle proprie attività minerarie, nel 2002 risultano esser stati eseguiti dagli Enti competenti lavori di arginatura - con formazione di una cassa di colmata - che hanno comportato l'accumulo massivo di materiale terrigeno di laguna a ridosso del confine sud dell'area;
  - negli anni 1999-2000 la Società ha eseguito interventi di scavo/smaltimento su n. 2 aree interessate dalla rimozione di fanghi (vasconi X e Y) che si sono conclusi in conformità ai limiti indicati per i terreni a destinazione "*ricreativa/agricola/residenziale*" dell'allora vigente DGR del 24/05/1996 nonché il rispetto dei limiti del DM 471/99 appena entrato in vigore al tempo;
  - la Società, inoltre, evidenzia che le aree oggetto di propria bonifica risultano marginalmente interessate dalla presenza di eccedenze alle CSC rilevate in occasione delle indagini ambientali eseguite da Padana Energia;
  - la Stessa precisa infine che i superamenti delle CSC rilevati pare siano localizzati in aree potenzialmente interessate da attività produttive e/o accessorie, che possono aver riguardato sia il periodo di gestione ENI, sia il periodo successivo;
  - nelle conclusioni del proprio documento la Società Eni spa dichiara che è possibile affermare che la contaminazione rilevata da Padana Energia presso l'area in esame non è necessariamente o comunque non completamente attribuibile alle attività svolte da Eni;
- con nota PGRA/2016/1949 del 23/02/16 questa SAC convocava una Conferenza dei Servizi al fine di condividere con gli Enti competenti le rispettive valutazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi. La Conferenza di Servizi, come risulta dal verbale steso al termine della stessa, ha convenuto che:
- in relazione alle tipologie di parametri rilevati in concentrazioni eccedenti le CSC di riferimento (idrocarburi leggeri (C<12), idrocarburi pesanti (C>12), alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA), alcuni idrocarburi aromatici (BTEX), Co, Cr, Hg, Pb, IPA, diclorometano, 2,4,6-triclorofenolo e pentaclorofenolo), è ipotizzabile che i composti di natura idrocarburica siano riconducibili all'utilizzo di fanghi di perforazione a base olio (composti che, per stessa ammissione di Eni spa nella propria memoria, costituiscono di per sé la base per la produzione dei fanghi di perforazione a base olio) mentre gli altri composti possono essere plausibilmente riconducibili all'impiego di prodotti sgrassanti o anti-vegetativi di utilizzo comune in ambito industriale/produttivo;
  - né Padana Energia spa né Eni spa hanno effettuato una analisi ambientale del Sito al momento del trasferimento della titolarità della Concessione e connesso esercizio della relativa attività produttiva, pertanto non si dispone di elementi precisi in merito all'attribuzione in via esclusiva della responsabilità di una delle due Società. Una eventuale ripartizione percentuale potrebbe essere stabilita in funzione del numero di anni in cui ognuna ha esercitato sul Sito l'attività produttiva;
  - risulta necessario effettuare un approfondimento sulla destinazione d'uso del Sito, a verifica del fatto che lo stesso sia stato sempre classificato come area agricola o comunque non produttiva, il che confermerebbe che prima dell'attività produttiva di estrazione gas dal pozzo da parte di Eni spa il Sito non sia stato ragionevolmente interessato da potenziali fonti di contaminazione;
  - sulla base della documentazione e delle memorie presentate sia dalla Società Padana Energia spa che dalla Società ENI spa, si ritiene - secondo la regola giurisprudenziale del "più probabile che non" - che sia possibile identificare entrambe le Società quali soggetti responsabili della potenziale contaminazione nel Sito in oggetto;
- risulta che, già secondo il PRG del Comune di Ravenna adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25967/1502 del 19/07/78 ed approvato con DGR n. 955 del 18/03/80, l'area in oggetto fosse compresa nell'art. 32 "*Zone a verde privato con attrezzature sportive e ricreative*", pertanto si conferma l'ipotesi - avanzata in sede di Conferenza - secondo cui nell'area in oggetto non sono state esercitate altre attività produttive se non quella di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi condotta prima da Eni spa e successivamente conferita a Padana Energia spa;

**DATO ATTO CHE:**

- la Società Padana Energia spa con nota acquisita dalla Provincia di Ravenna al PG n. 78016 del 05/10/15 presentava, su base volontaria, un Piano di Caratterizzazione ai fini della sua approvazione;
- la Provincia di Ravenna approvava il predetto Piano con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 3367 del 04/11/15;
- con nota PGRA/2016/1400 questa SAC trasmetteva a tutti i soggetti coinvolti ed Enti competenti il parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (acquisito al PGRA/2016/647 del 25/01/16) che richiedeva la presentazione di uno Studio di Incidenza Ambientale e, ciò premesso, comunicava l'avvio di procedimento finalizzato alla ri-approvazione del Piano di Caratterizzazione presentato, sospendendo immediatamente l'efficacia della determina n. 3367 del 04/11/15 fino all'espressione del nulla osta e Valutazione di Incidenza da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità;
- con nota PGRA/2016/4091 del 08/04/16 la Società Padana Energia spa trasmetteva lo Studio di Incidenza Ambientale richiesto dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità ai fini dell'espressione del nulla osta e Valutazione di Incidenza da parte dell'Ente stesso;

#### **CONSIDERATO che:**

- secondo la giurisprudenza - sotto il profilo causale - in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del "*più probabile che non*", nota anche come "*regola della preponderanza dell'evidenza*" o "*del più probabile riscontrabile in via presuntiva*". Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (Corte di Cassazione, sez. III civile, 14 febbraio 2012, n. 2085);
- il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve quindi essere accertato applicando la regola probatoria del "*più probabile che non*" e il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318).
- sulla base di tutta la documentazione agli atti di questa SAC, nonché della regola del "*più probabile che non*" - in via presuntiva è ravvisabile un nesso di causalità tra la rinvenuta presenza di parametri in concentrazioni eccedenti le CSC di riferimento (per siti ad uso "*verde pubblico, privato e residenziale*") e le attività di perforazione e successivo utilizzo a fini produttivi del Pozzo 12BisDir realizzati e condotti da Eni spa prima e Padana Energia spa poi, pertanto entrambe le Società non possono andare esenti da responsabilità e non risulta possibile attribuire la responsabilità in via esclusiva ad una sola delle Società;
- secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto, in materia di individuazione di responsabilità ambientale la giurisprudenza ha recentemente concluso nel senso per cui alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l'"*id quod plerumque accidit*", che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885; in termini, TAR Toscana 27.10.10 n.6538);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, di dover provvedere a diffidare entrambe le Società nei termini e con le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 comma 2 e art. 244 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - nell'ambito di competenza della Convenzione tra Arpa e Provincia di Ravenna per lo svolgimento delle funzioni ambientali residue - la SAC individua il responsabile della potenziale contaminazione e lo diffida ad adempiere ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

## DISPONE

1. DI DIFFIDARE ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 comma 2 e art. 244 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per le motivazioni richiamate in premessa, le Società:

- Padana Energia spa (CF: 02342760390), avente sede legale in comune di Milano (MI), viale E. Forlanini 17;
- ENI spa (CF: 00484960588), avente sede legale comune di Roma, piazzale E. Mattei 1;

all'osservanza delle prescrizioni elencate al successivo punto 2, decorrenti dalla data di ricezione del presente atto.

2. DI:

- a) STABILIRE che le Società indicate al predetto punto 1. sono tenute a provvedere ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- b) DARE ATTO che è in corso il procedimento di ri-approvazione del Piano di Caratterizzazione presentato su base volontaria dalla Società Padana Energia spa.

Pertanto, sulla base di quanto previsto al predetto punto 2.a), i relativi atti saranno trasmessi anche alla Società Eni spa ai fini della partecipazione della Stessa al predetto procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 "*Diritti dei partecipanti al procedimento*" comma 1 della L. n. 241/90 e s.m.i., secondo cui i partecipanti al procedimento hanno diritto:

*"a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;*

*b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento."*

3. DI STABILIRE che, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni di cui al precedente punto 2., si procederà ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 244, comma 4, dall'art. 250, comma 1, e conseguente art. 253.

4. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale.

5. DI INVIARE il presente atto, per lo svolgimento dei compiti di controllo previsti dall'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006, al Servizio territoriale ARPAE - Distretto di Ravenna.

6. DI INVIARE, per quanto di specifica competenza, il presente atto al Comune di Ravenna (anche in qualità di proprietario dell'area potenzialmente contaminata, in quanto interessato ai sensi della L. 241/90 e degli art. 244 comma 3, e 253 del D.Lgs. 152/06) e all'AUSL di Ravenna (Dip. di Sanità Pubblica - Servizio Igiene Pubblica).

7. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI  
E CONCESSIONI DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**